

Scelte da fare subito ma il beneficio si realizzerà solo con risultato fiscale positivo per il 2025

Mini Ires al test di convenienza

Le imprese industriali tendono a presentare un reddito imponibile più elevato rispetto all'utile di esercizio a causa dell'indeducibilità, temporanea o permanente, di alcune spese. Questa situazione è spesso il risultato degli accantonamenti stanziati in bilancio

DI FRANCESCO LEONE
E EMILIANO ZANOTTI

La valutazione in merito alla convenienza ad avvalersi dell'agevolazione Mini Ires deve tener conto delle tante condizioni e i numerosi vincoli richiesti dalla disciplina.

Rispetto delle condizioni. Le imprese devono, in particolare, effettuare taluni investimenti "qualificati", in beni strumentali e in risorse umane, da mantenere nel compendio aziendale per un quinquennio.

Per accedere all'agevolazione, poi, le imprese devono assumere la decisione di vincolare una consistente parte degli utili del 2024 (almeno 80%) fino al 31 dicembre 2026.

Va detto, comunque, che il vincolo sugli utili non dovrebbe rappresentare un deterrente per le imprese, in quanto non rappresenta una novità.

Le agevolazioni finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese, anche tramite la ritenzione degli utili, hanno rappresentato una costante nel recente passato, dalla Dit (Dual income tax) alla più recente Ace.

Tempistiche. Un aspetto cruciale nella valutazione della convenienza è rappresentato dalle tempistiche. Salvo diverse indicazioni che saranno fornite nel prossimo decreto ministeriale del Mef, l'intenzione di avvalersi della Mini Ires dovrà essere espressa in parte a breve, in occasione dell'approvazione del bilancio 2024.

Anche la decisione di in-

vestire in beni 4.0 o 5.0 dovrà essere presa tempestivamente. Sebbene gli investimenti possano essere effettuati fino a ottobre 2026, le scelte vanno operate rapidamente, tenendo conto dei programmi aziendali e, se necessario, anticipando alcuni investimenti al fine di poter beneficiare dell'agevolazione.

Questo processo si colloca temporalmente in un momento ampiamente precedente a quello della fruizione dell'agevolazione, che si concretizzerà solo al momento del versamento del saldo dell'Ires relativo al periodo d'imposta 2025 (giugno 2026, per i soggetti "solari").

La variabile, ignota, del reddito 2025. Anche se tutte le condizioni richieste dalla normativa sono soddisfatte, la spettanza dell'agevolazione e il relativo ammontare saranno noti solo quando l'impresa avrà la certezza di aver conseguito un reddito imponibile per il 2025, presumibilmente all'inizio del prossimo anno (2026).

In altre parole, le imprese dovranno adottare comportamenti specifici (relativi agli utili del 2024, agli investimenti da effettuare e agli aspetti occupazionali) prima di avere la certezza di poter effettivamente beneficiare dell'agevolazione, che si concretizza solo in presenza di un reddito imponibile per il 2025.

È importante notare che il meccanismo agevolativo prevede che le condizioni alla base dell'agevolazione dipendano dai dati dei bilanci 2024 e 2023. Tuttavia, l'agevolazione stessa è svincolata da tali dati e dipende

esclusivamente dal reddito del 2025. Questo parametro è relativo a un anno diverso e successivo rispetto a quelli che determinano il tipo e l'ammontare degli obblighi gravanti sui potenziali beneficiari, quando lo scenario per l'impresa potrebbe essere diverso (ad esempio, l'impresa registra una perdita civilistica).

La variabile utili di esercizio. La prima considerazione che si può esprimere è che, quanto più l'impresa si è dimostrata "virtuosa" (in termini di risultati di bilancio) per gli anni 2024 e 2023, tanto più significativi risultano gli importi delle diverse variabili da soddisfare per accedere all'agevolazione. Ad esempio, si possono considerare le Ipotesi A e B della Tabella: a parità di reddito imponibile per il 2025 e, quindi, di identico risparmio Ires, l'impresa che ha generato maggiori utili in passato è tenuta a vincolarne una quota maggiore e a effettuare più investimenti in beni 4.0 o 5.0.

Estremizzando il ragionamento, si può affermare che le imprese che possono ottenere il maggior vantaggio dall'agevolazione sono quelle che hanno registrato risultati di bilancio modesti (anche prossimi allo zero) nel recente passato.

Queste imprese saranno gravate da oneri più contenuti, ma con un potenziale beneficio fiscale significativo, a condizione ovviamente che nel 2025 realizzino un elevato reddito imponibile (si veda l'Ipotesi C della



Tabella).

Auto-finanziamento investimenti. Un aspetto che potrebbe guidare le imprese nelle proprie valutazioni è utilizzare il risparmio Ires come una (parziale) fonte di autofinanziamento per i nuovi investimenti. L'incidenza percentuale del finanziamento, calcolata come rapporto tra il risparmio Ires e l'importo degli investimenti, a parità di reddito imponibile, tende a decrescere con l'aumentare degli utili conseguiti dall'impresa negli anni 2024 e 2023. Si vedano le Ipotesi A, B e C della tabella.

Imprese industriali. Focalizzando l'attenzione esclusivamente sul reddito imponibile per il 2025, è importante ribadire che esso rappresenta l'unica variabile che determina l'ammontare dell'agevolazione spettante. Maggiore è il reddito imponibile, maggiore sarà, in termini assoluti, il risparmio Ires ottenibile. Le imprese industriali tendono a presentare un reddito imponibile più elevato rispetto all'utile di esercizio a causa dell'indeducibilità, temporanea o permanente, di alcune spese. Questa situazione è spesso il risultato degli accantonamenti stanziati in bilancio, che sono deducibili solo nel periodo d'imposta in cui i relativi costi sono effettivamente sostenuti. Così può accadere che due imprese identiche dal punto di vista dei bilanci, come illustrate nelle Ipotesi D ed E della Tabella, quindi, soggette alle stesse con-

dizioni per accadere all'agevolazione (in termini di ammontare della riserva da vincolare e di investimenti minimi da effettuare), possono beneficiare di un diverso risparmio d'imposta semplicemente a causa di un diverso reddito imponibile. In senso più generale, si potrebbe concludere che l'agevolazione Mini Ires garantisce un maggior risparmio (in termini assoluti) in presenza di un elevato Etr (Effective tax rate).

Holding. Lo scenario delle società holding è opposto a quello delle imprese industriali. In genere, per queste ultime, l'utile civilistico risulta superiore al reddito imponibile. Questo accade perché i proventi conseguiti dalle holding rientrano in fattispecie che beneficiano di regole di esclusione dalla tassazione (come i dividendi) o di esenzione (come il regime della participation exemption). Di conseguenza, queste imprese potrebbero ottenere un risparmio Ires poco significativo, e quindi poco conveniente, se confrontato con l'importo della riserva di utili da accantonare e con quello degli investimenti da effettuare. Si possono confrontare le Ipotesi E ed F della Tabella, che presentano due imprese con risultati economici identici; entrambe sono soggette agli stessi obblighi per fruire dell'agevolazione, ma la holding ottiene un risparmio Ires nettamente inferiore, poiché, ad esempio, incassando dividendi, consegue un reddito imponibile più modesto.

Nella valutazione di convenienza, le holding devono inoltre considerare la maggiore difficoltà nel "trattenere" gli utili, poiché spesso la distribuzione degli stessi risulta una esigenza imprescindibile per i soci.

Rapporto tra agevolazioni. La disciplina agevolativa è caratterizzata da numerosi elementi di complessità, e le condizioni di accesso, insieme ai vincoli imposti, possono generare dubbi sull'effettiva convenienza dell'agevolazione. Questi dubbi tendono a manifestarsi con maggiore intensità per le imprese i cui piani non prevedono investimenti (in beni e risorse umane) nel breve periodo e che quindi devono modificarli nel momento in cui volessero beneficiare della mini-Ires. Ad esempio, gli investimenti in beni 4.0 o 5.0 possono consentire di usufruire anche dei relativi crediti d'imposta, a condizione che vengano soddisfatte le specifiche condizioni, come modificate dalla legge di bilancio 2025 (commi 427-429 e 445-448 dell'art. 1, l. n. 207/2024). Analogamente, le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2025, richieste per l'accesso alla Mini Ires, potrebbero integrare i requisiti per beneficiare della deduzione maggiorata, ai fini Ires, del costo del lavoro, introdotta inizialmente per il 2024 dal dlgs n. 216/2023 e ora estesa al triennio 2025-2027 dalla legge di bilancio 2025 (commi 399-400, art. 1, l. n. 207/2024).

—© Riproduzione riservata—■

Ipotesi di convenienza

	Ipotesi A	Ipotesi B	Ipotesi C	Ipotesi D	Ipotesi E	Ipotesi F
Utile 2024	2.000.000	3.000.000	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Utile 2023	1.500.000	3.000.000	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Reddito 2024	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.200.000	3.000.000	600.000
Vincolo riserve	1.600.000	2.400.000	160.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Investimenti in beni	480.000	720.000	48.000	480.000	480.000	480.000
Risparmio Ires (4%)	60.000	60.000	60.000	88.000	120.000	24.000
Incidenza mini-Ires su investimenti	12,50%	8,33%	100%			